



Walter Magagnato

Coordinatore dei Gruppi Tecnici Specialistici di AIAS



Il responsabile del rischio amianto (RRA): ruolo gestionale o tecnico specialistico?

UNI si è recentemente occupato di amianto e ha rilasciato due norme e due prassi di riferimento, che, a loro volta, verranno con ogni probabilità trasformate in norme vere e proprie entro cinque anni dall'emissione.

Le norme sono:

- La UNI 11870:2022 Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti (Luglio 2022).
La norma "definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione".
- La UNI 11903 Attività professionali non regolamentate - Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità (Aprile 2023).
La norma "definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le attività di cui alla UNI 11870".

Le prassi di riferimento sono:

- La UNI/PdR 152.1:2023 Materiali contenenti amianto - Parte 1: Valutazione dello stato di

conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia (Novembre 2023).

- La UNI/PdR 152.2:2023 Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto (Novembre 2023).

Come Gruppo Tecnico Specialistico (GTS) Amianto e Fibre Pericolose di Aias abbiamo sollevato alcune osservazioni sulla PdR 152.2 e sulla figura del RRA che questa delinea, pubblicate sul sito Aias e postate su LinkedIn; vorrei qui riprendere la questione delle attribuzioni del Responsabile del Rischio Amianto secondo UNI e secondo il DM 6-9-94 che istituiva la figura.

Secondo il Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*), al Punto 4 (*PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE*) è previsto che:

“Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti” (evidenziazione mia),

il presupposto è quindi che la presenza di amianto sia già stata rilevata.

Una volta appurata la presenza di MCA

“Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà: - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto ecc.” (evidenziazione nel testo indica l’obbligatorietà dell’azione),

segue l’elenco delle attività che ricadono sotto la responsabilità del proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività ecc. che saranno presumibilmente delegate alla “figura responsabile ecc.”, quello che si è finito per definire comunemente come “Responsabile del Rischio Amianto”.

Leggendo l’elenco di questi compiti sembra evidente che il legislatore ha inteso delineare una figura di tipo gestionale che deve assicurare che le fibre di amianto non vengano disturbate e disperse, non trasformarsi in “cacciatore” di amianto.

La UNI/PdR 152.2:2023 definisce il RRA come il

“Soggetto con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare MCA”

e fa esplicito riferimento alla figura definita nel DM 6-9-94; anche i compiti previsti sono in linea col dettato del decreto:

- Programmare le attività preliminari alla definizione del programma di controllo e manutenzione.

- Elaborare un programma di controllo e manutenzione.
- Nel caso in cui i MCA siano in ambienti di lavoro, fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione le informazioni utili alla valutazione dei rischi dei lavoratori.
- Assistere il soggetto titolato nelle attività di informazione relative ai MCA.
- Supportare la pianificazione della gestione dei rischi lavorativi presenti nello svolgimento delle attività lavorative e delle attività di manutenzione che possono coinvolgere MCA.
- Assistere il soggetto titolato nei rapporti con gli organi di controllo.
- Assistere il soggetto titolato nella scelta delle tecniche di bonifica e nella selezione degli operatori.
- Interfacciarsi con l’impresa selezionata per l’attività di bonifica.

Giustamente, per quanto riguarda l’identificazione dei MCA e la valutazione del loro stato di conservazione, la PdR fa riferimento al censimento effettuato da un tecnico di cui alla UNI 11903:2023:

“prendendo visione e analizzando le relazioni dei censimenti effettuati e le relazioni degli indici di degrado”.

Tutto bene quindi? La PdR è coerente col dettato del DM, definisce il RRA come gestore di un rischio che si appoggia ai documenti tecnici elaborati da un tecnico, non ne fa un “cacciatore di amianto”: dove sta il problema?

Il problema emerge dal confronto con l’altra Prassi di Riferimento elencata sopra: la “UNI/PdR 152.1:2023 (Materiali contenenti amianto - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia) che al Punto 4 (SOGGETTO INCARICATO)

indica il RRA tra i soggetti titolati a effettuare la valutazione dello stato di conservazione dei MCA:

L'attività oggetto della presente prassi di riferimento deve essere condotta da un soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli, da intendersi alternativamente:

- addetto al censimento dei materiali contenenti amianto, come definito dalla UNI 11903:2023;
- responsabile rischio amianto;
- addetto di livello gestionale alle attività di bonifica di edifici, impianti, strutture ecc. coibentati con amianto.

Di fatto equiparando il RRA (figura gestionale) alle altre due figure altamente “tecniche” e così introducendo una figura diversa da quella delineata, sia nello spirito sia nella lettera, dal DM 6-9-94 e dalla UNI/PdR 152.2:2023.

A quale delle due prassi di riferimento si dovrà fare affidamento?

La formazione prevista per il ruolo tecnico sarà diversa da quella per il ruolo gestionale?

La questione della concezione del ruolo di RRA non è nuova e all'interno del GTS Amianto e fibre

pericolose ne abbiamo lungamente discusso negli anni scorsi. Quelli di noi che ricoprivano o avevano ricoperto il ruolo di RRA, magari dopo anni di attività tecnica nelle mappature e bonifiche da amianto, quindi con una solida base di esperienza nel campo, erano e sono abituati a essere interpellati dai loro clienti, in particolare da quelli che gestiscono più immobili o attività produttive, per verificare la presenza di MCA, censirli e valutarne il grado di conservazione. Questa attività veniva e viene loro richiesta nella loro qualità di “esperti” della materia, ma la contemporanea attività di RRA per gli stessi committenti ha portato a confondere i piani e i ruoli. Ovvero, il committente affida il ruolo di RRA a un esperto e quando ha dubbi sulla presenza di altro MCA ricorre allo stesso esperto, che già lavora per lui, per indagare questa eventuale presenza. Non fa una piega, ma il professionista finisce per mischiare e confondere i piani, quello pratico dell'attività quotidiana va a sovrapporsi a quello fissato dalla norma che, a questo punto diventa di minore rilevanza pratica.

Questa confusione di ruoli sembra aver guidato anche i partecipanti al tavolo UNI delle PdR in questione, un articolo apparso su *PuntoSicuro* nel gennaio 2018 a firma di una degli estensori della Prassi di Riferimento sembrerebbe confermarlo:



*“In ogni caso, a prescindere dai percorsi formativi codificati che lo dovrebbero qualificare, il RRA deve necessariamente avere conoscenze e capacità specifiche che gli permettano di **accertare la presenza di MCA**, coordinare le attività di manutenzione, applicare le metodiche sulla valutazione dei rischi e gestire le attività di custodia con il piano di controllo e manutenzione, conoscere le tecniche di bonifica e saper gestire la comunicazione del rischio nei confronti di imprese, utenti e occupanti” (evidenziazione mia).*

Ovviamente è l'**accertamento della presenza di MCA** che fa da discriminante tra il ruolo tecnico e quello gestionale delle altre attività elencate.

In base all'esperienza dei corsi per RRA offerti da AIAS Academy, in linea con quelli previsti dalla Regione Liguria, sappiamo che buona parte dei discenti non ha ruoli tecnici nel campo dell'amianto (avrebbe alle spalle un altro genere di formazione) ma ruoli di garanzia: amministratori di stabili in cui è stato rinvenuto amianto, RSPP e RLS di aziende con la presenza di MCA interessati alla valutazione del rischio ed alla comunicazione con i lavoratori, consulenti che intendono aggiungere il servizio di RRA a quelli che propongono ai clienti ecc.

Ulteriore chicca della PdR: tra i requisiti del RRA vengono giustamente richieste *“Adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*; la seguente Nota 2 precisa che

“le adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro si intendono già acquisite dai soggetti in possesso delle qualifiche quali quelle di cui agli articoli n. 32 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e alla UNI 11720”.

Cioè un RSPP, un CSP/CSE, un HSE Manager... Troppa grazia, verrebbe da dire, un po' come se si dicesse che per progettare una villetta unifamiliare è ritenuto sufficiente essere un ingegnere o un architetto... Forse il livello del riferimento è un pochino fuori misura.

■ Conclusione

Dubito che i problemi qui sollevati possano portare UNI a un ripensamento sui loro testi. Quindi?

Ubi maior, minor cessat, come è risaputo; non sarà l'attività di un piccolo gruppo tecnico specialistico di Aias, per quanta esperienza teorica e pratica i suoi componenti possano mettere sul tavolo, a far cambiare rotta alla corazzata UNI, bisognerà adeguarsi o attendere che un qualche organo giudiziario esprima un orientamento, semmai questo dovesse accadere. Essendo inutile intraprendere una battaglia persa in partenza, sarà meglio concentrarsi sulle necessità di formazione che il ruolo, come inteso da UNI, richiederà.

Il GTS ha dunque deciso di affrontare il problema della formazione del RRA, che la PdR di UNI fissa in almeno 24 ore. (Parentesi: non si capisce da dove salti fuori questa durata; a oggi le Regioni Liguria e Marche hanno previsto una formazione di 16 ore, la Regione Piemonte, sempre più avanti, ne prevede una di 30... le 24 ore della PdR sembrerebbero più il risultato di una mediazione che di un reale studio sull'argomento.). La PdR non ne fissa i contenuti, ma la logica vorrebbe che si faccia riferimento al mansionario del ruolo definito nella PdR, ma anche alla valutazione dello stato di conservazione dei MCA previsto nell'altra PdR, includendo quindi gli aspetti tecnici per i quali la formazione di Coordinatore delle attività di bonifica (50 ore) sembrerebbe molto più consona, ma tant'è...

Come GTS stiamo quindi elaborando un piano per la formazione di 24 ore del RRA che pubblicheremo nel sito di Aias e potrà servire ad AIAS Academy per aggiornare la propria offerta formativa in materia di amianto.

A lavoro concluso i soci saranno debitamente informati.